

Ordini e Collegi professionali della
Provincia di Pordenone

Associazioni agricoltori della
Provincia di Pordenone

Allegati: 2

OGGETTO: Fabbricati rurali censiti al catasto terreni da dichiarare al catasto edilizio urbano

Per opportuna conoscenza e divulgazione ai rispettivi iscritti/associati, si inoltra l'allegato *Comunicato Stampa* relativo all'oggetto.

In merito si ritiene utile evidenziare che l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201¹, ai commi 14-ter² e 14-quater³, ha stabilito l'obbligo di dichiarare al catasto edilizio urbano (CEU) i fabbricati rurali censiti al catasto terreni, entro il 30 novembre 2012, ed in caso di inottemperanza da parte dei soggetti intestatari degli immobili, ha previsto l'attivazione da parte dei Comuni del procedimento di cui all'art.1 comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311⁴, salva l'irrogazione delle sanzioni applicabili.

¹ Convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214

² «comma 14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.»

³ «comma 14-quater. ... In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.»

⁴ «Art. 1 - Comma 336. I Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.»

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

I casi di mancato adempimento da parte dei soggetti obbligati, in relazione ai quali i Comuni non hanno ancora provveduto ad avviare i procedimenti di competenza ai sensi del citato comma 336, sono attualmente interessati dall'avvio di una specifica attività da parte dell'Agenzia, finalizzata alla regolarizzazione della situazione catastale dei predetti immobili e, con particolare riferimento a quelli da accatastrare, all'accertamento in via sostitutiva dei soggetti inadempienti con oneri e sanzioni a carico degli stessi, così come previsto dall'art.1 comma 277 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244⁵.

Come evidenziato nel *Comunicato Stampa* che si inoltra (all.1) – a cui si rimanda per ulteriori dettagli - l'elenco dei fabbricati rurali che risultano ancora censiti nel Catasto terreni è ora liberamente consultabile sul sito INTERNET di questa Agenzia, attraverso il quale è anche possibile compilare ed inviare specifiche segnalazioni (incongruenze, o altre informazioni utili) riferite al singolo fabbricato rurale (in alternativa può essere utilizzato il modello cartaceo di cui all'allegato 2, anch'esso disponibile sul sito INTERNET).

Confidando nella consueta collaborazione, così da favorire il tempestivo adempimento spontaneo da parte dei cittadini, in modo tale che gli stessi possano evitare l'intervento in surroga dell'Agenzia e beneficiare dell'applicazione dell'istituto del "ravvedimento operoso", si resta a disposizione per eventuali chiarimenti, e si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

PER IL DIRETTORE PROVINCIALE
Paolo De Luca
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Giuseppe Rovedo (*)
(firmato digitalmente)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Paolo De Luca)

⁵ «Art. 1 - Comma 277. Fatto salvo quanto previsto dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici dell'Agenzia del territorio provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.»

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente